



**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera  
RAVENNA  
Sezione Tecnica**

Fax +39 0544 447498; E-mail: [ravenna@guardiacostiera.it](mailto:ravenna@guardiacostiera.it)

|   |  |
|---|--|
| Data/Date: <b>15 FEB. 2012</b>  | TITOLARIO: 04 / 02 / 04 <b>15336</b>   |
| CLASSIFICAZIONE/CLASSIFICATION:   |  |
| Da/From: <b>COMPAMARE RAVENNA</b>   | Fax: <b>0544-447498</b>  |
| A/To: - AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA<br>- CORPO PILOTI DEL PORTO DI RAVENNA<br>- S.E.R.S. - RIMORCHIATORI<br>- GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI RAVENNA<br>- AVVISATORE MARITTIMO<br>- ASS. AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI E MEDITORI MARITTIMI | <a href="mailto:info@port.ravenna.it">info@port.ravenna.it</a><br><a href="mailto:operativo@piloti.ra.it">operativo@piloti.ra.it</a><br><a href="mailto:capopilota@piloti.ra.it">capopilota@piloti.ra.it</a><br><a href="mailto:banchina@gruppongsmar.it">banchina@gruppongsmar.it</a><br><a href="mailto:info@ormeggiaia.it">info@ormeggiaia.it</a><br><a href="mailto:avvisatore@avvisatoremarittimo.ra.it">avvisatore@avvisatoremarittimo.ra.it</a><br><a href="mailto:agentmar@tin.it">agentmar@tin.it</a> |
| CORTESE ATTENZIONE/TO THE ATTENTION OF:   |  |
| OGGETTO/OBJECT: ORDINANZA N°09/2012 DEL 15.02.2012.-  |  |

TESTO/TEXT:

**ANTICIPATA VIA FAX**

SI INVIA, IN ALLEGATO, L'ORDINZA IN OGGETTO, INERENTE LE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI RAVENNA, SEGUIRÀ COPIA IN ORIGINALE.-

TOTALE PAGINE INCLUSA LA PRESENTE/TOTAL PAGES INCLUDING THIS COVER: **10**

AUTORIZZAZIONE/AUTHORIZATION:

D'ORDINE  
IL CAPO SEZIONE TECNICA  
C.C. (CP) Nicola Maria CHIEPPA



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA**

**ORDINANZA N° 09 /2012**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:**

- VISTO:** il vigente "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Ravenna" approvato con decreti del Ministero della Marina Mercantile in data 04/05/1979, 04/08/1981, 01/07/1993 e 15/11/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e reso esecutivo con Ordinanze n°35/79 in data 09/06/1979, n°32/81 in data 22/10/1981, n°47/93 in data 09/07/1993 e n°76/01 in data 18/12/2001.
- VISTO:** l'art. 14, commi 1 bis e 1 ter della Legge 84/94 in data 28.01.1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modifiche.
- VISTA:** la propria Ordinanza n°167/2009, in data 23/12/2009, con la quale sono state approvate e rese esecutive le tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Ravenna.
- VISTA:** la documentata istanza di avvio dell'istruttoria di adeguamento tariffario presentata dalla S.E.R.S. S.r.l., concessionaria del servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Ravenna, pervenuta in data 27/09/2011 ed intesa ad ottenere la verifica biennale tariffaria, come prescritto dalla circolare DEM3/1589 di seguito richiamata.
- VISTI:** l'atto di concessione in data 06/03/2000, rep. n° 20/00, rilasciato per la durata di anni 15 a favore della S.E.R.S. S.r.l. ed i successivi atti suppletivi all'atto di concessione rep. n°01/07 del 02/04/2007 e rep. n°40/08 del 10.12.2008 e rep. n°02/2011 del 28.09.2011.
- VISTE:** la circolare prot. DEM3 n. 1589 del 17/06/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e successive modifiche ed integrazioni, concernente criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale in relazione all'articolo 14 comma 1 bis della legge 84/94 e successive modifiche.
- VISTI:** il dispaccio prot. M\_TRA/PORTI/4537 in data 28.03.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale – indice anno 2011.
- VISTO** il dispaccio prot. n. M\_TRA/PORTI/6317 in data 12/05/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Servizio di rimorchio portuale - Misure di contenimento degli eventuali aumenti tariffari derivanti dalle istanze di verifica che verranno presentate dai concessionari del servizio negli anni 2010 e 2011".
- VISTO:** il dispaccio prot. 14201 in data 26.10.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Modalità di calcolo della stazza dei convogli ai fini dell'applicazione delle tariffe portuali di rimorchio e di pilotaggio".
- ESAMINATI:** lo sviluppo della formula tariffaria elaborata dalla Società concessionaria seguendo i criteri indicati nella circolare prot. DEM3 n. 1589.

- ESAMINATA:** la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza presentata dalla concessionaria conformemente a quanto previsto dalla circolare prot. DEM3 n. 1589.
- VISTI:** il foglio n°028 P.E. in data 30.09.2011, con il quale questa Capitaneria di Porto ha trasmesso la suddetta documentata istanza alle associazioni sindacali di categoria interessate, per il parere di competenza.
- VISTI:** i seguenti pareri pervenuti:
- ✓ CONFITARMA: parere favorevole all'incremento tariffario del +5%, espresso in data 10.11.2011 con foglio senza numero.
  - ✓ FEDARLINEA: parere favorevole all'incremento tariffario del +5%, espresso in data 11.12.2009 con foglio senza numero.
  - ✓ FEDERAGENTI: parere favorevole all'incremento tariffario del +5%, espresso in data 16.11.2011 con foglio Ns./379-MP/am.
  - ✓ ASSORIMORCHIATORI parere favorevole all'incremento tariffario del +5%, espresso in data 10.11.2011 con foglio prot. n. 1560/11.
  - ✓ FEDERIMORCHIATORI parere favorevole all'incremento tariffario del +5%, espresso in data 09.11.2011 con foglio prot. n. 1119.
  - ✓ AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA parere favorevole all'incremento tariffario del +5% espresso in data 18.11.2009 con foglio prot. n. 9918.
- CONSIDERATO:** che, in osservanza alle disposizioni della Legge n°84/94, ai principi generali ed alla normativa che regola la specifica materia, spetta all'Autorità Marittima ogni apprezzamento tecnico discrezionale sull'opportunità di procedere all'adeguamento delle tariffe portuali.
- CONSIDERATO:** che il calcolo della nuova formula tariffaria risulta formalmente corretto e che esso scaturisce da una regolare applicazione del meccanismo tariffario.
- CONSIDERATO:** che l'ammontare della somma da recuperarsi nei successivi tre rinnovi tariffari, attraverso la riduzione del fatturato nuovo, è pari a € 300.140,56.
- RITENUTI:** gli atti sopraelencati, tutti facenti parte dell'iter istruttorio previsto dalla vigente normativa, ognuno in sé e nel loro insieme completi ed idonei a porre l'Autorità Marittima nelle condizioni di emanare il nuovo provvedimento tariffario.
- VISTI:** gli articoli 101 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

## **DETERMINA**

Un aumento del cinque per cento (+5%), da calcolarsi sulle tariffe in vigore.

## **ORDINA**

### **Art. 1**

Sono approvate e rese esecutive, a partire dalle ore 00.01 del 20.02.2012, le "Tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Ravenna" allegate, facenti parte integrante della presente Ordinanza.

### **Art. 2**



Nella stessa data ed ora è abrogata l'Ordinanza n°167/2009 in data 23.12.2009 ("Tariffe per il servizio di rimorchio nel Porto e nella rada di Ravenna").

**Art. 3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1173 del Codice della Navigazione.

Ravenna, li

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Francesco Saverio FERRARA





*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA**

Allegato all'Ordinanza n° 09 /2012 del 15/02/2012

**Articolo 1**

**Orario di lavoro**

Ai fini delle prestazioni e delle tariffe, ad eccezione di quelle ex art. 6.2, l'orario di lavoro dei rimorchiatori viene suddiviso come segue:

1.1 Lavoro nei giorni feriali

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| a) <u>ordinario</u>            | dalle ore 06:01 alle ore 20:00 da lunedì a venerdì;                                |
| b) <u>ordinario del sabato</u> | dalle ore 06:01 alle ore 20:00 del sabato;   |
| c) <u>straordinario</u>        | dalle ore 00:01 alle ore 06:00 e dalle ore 20:01 alle ore 24:00 di tutti i giorni. |

1.2 Lavoro festivo

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| a) <u>ordinario</u>     | dalle ore 06:01 alle ore 20:00;                                  |
| b) <u>straordinario</u> | dalle ore 00:01 alle ore 06:00 e dalle ore 20:01 alle ore 24:00. |

**Articolo 2**

**Prestazioni dei rimorchiatori – Compensi e durata**

La prestazione resa da ciascun rimorchiatore nel porto e nella rada di Ravenna viene compensata con la "**tariffa base**" e le "**maggiorazioni**" indicate negli articoli seguenti.

I tempi di durata della prestazione vengono conteggiati dal momento in cui il rimorchiatore si presenta sottobordo alla nave a quello in cui viene lasciato libero.

**Articolo 3**

**Tariffa base per il rimorchio**

3.1 Prestazioni nell'ambito portuale

Le "tariffe base" per il rimorchio di navi in arrivo o in partenza agli/dagli ormeggi ubicati in porto o per il movimento dall'uno all'altro dei predetti ormeggi, che includono anche la fornitura del cavo di rimorchio da parte del rimorchiatore, a totale carico di quest'ultimo, senza alcuna maggiorazione della tariffa base per le navi di qualsiasi tonnellaggio, sono le seguenti:



3.1.1 Tariffa per navi sino a 12.500 GT (non comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art 7.1)

| da GT  | a GT   | €       |
|--------|--------|---------|
| 0      | 1.000  | 362,11  |
| 1.001  | 2.000  | 533,59  |
| 2.001  | 3.000  | 683,97  |
| 3.001  | 4.000  | 823,78  |
| 4.001  | 5.000  | 944,48  |
| 5.001  | 7.500  | 1230,64 |
| 7.501  | 10.000 | 1483,61 |
| 10.001 | 12.500 | 1707,91 |

3.1.2 Tariffa per navi oltre 12.500 GT (comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art. 7.1)

| da GT  | a GT                                    | €       |
|--------|---|---------|
| 12.501 | 15.000                                  | 2293,31 |
| 15.001 | 17.500                                  | 2505,04 |
| 17.501 | 20.000                                  | 2695,65 |
| 20.001 | 25.000                                  | 2932,53 |
| 25.001 | Per ogni 5.000 di GT o frazione in più. | 72,42   |

3.1.3 Tariffa per navi portacontaineri sino a 12.500 GT (NON comprensiva della maggiorazioni di cui al successivo art 7.1)

| da GT  | a GT   | €       |
|--------|--------|---------|
| 0      | 1.000  | 325,89  |
| 1.001  | 2.000  | 480,29  |
| 2.001  | 3.000  | 615,57  |
| 3.001  | 4.000  | 741,80  |
| 4.001  | 5.000  | 849,93  |
| 5.001  | 7.500  | 1107,92 |
| 7.501  | 10.000 | 1335,25 |
| 10.001 | 12.500 | 1536,91 |



3.1.4 Tariffa per navi portacontenitori oltre 12.500 GT (comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art. 7.1)

| da GT  | a GT                                    | €       |
|--------|---|---------|
| 12.501 | 15.000                                  | 2063,98 |
| 15.001 | 17.500                                  | 2254,08 |
| 17.501 | 20.000                                  | 2426,08 |
| 20.001 | 25.000                                  | 2638,82 |
| 25.001 | Per ogni 5.000 di GT o frazione in più. | 64,87   |

3.2 Prestazioni in rada

La "tariffa base" per il rimorchio di navi in arrivo o in partenza agli/dagli ormeggi esterni al porto (terminali in rada) o per movimenti fra il porto e la rada da oltre 2 (due) miglia dall'imboccatura delle dighe foranee - che includono anche la fornitura del cavo di rimorchio da parte del rimorchiatore, a totale carico di quest'ultimo, senza alcuna maggiorazione della tariffa base per le navi di qualsiasi tonnellaggio - è la seguente:

3.2.1 Tariffa per navi sino a 12.500 GT (NON comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art 7.1):

| da GT  | a GT   | €       |
|--------|--------|---------|
| 0      | 1.000  | 425,46  |
| 1.001  | 2.000  | 637,20  |
| 2.001  | 3.000  | 820,77  |
| 3.001  | 4.000  | 973,65  |
| 4.001  | 5.000  | 1110,95 |
| 5.001  | 7.500  | 1401,64 |
| 7.501  | 10.000 | 1661,15 |
| 10.001 | 12.500 | 1886,45 |

3.2.2 Tariffa per navi oltre 12.500 GT (comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art. 7.1)

| da GT  | a GT                                    | €       |
|--------|---|---------|
| 12.501 | 15.000                                  | 2684,08 |
| 15.001 | 17.500                                  | 2915,93 |
| 17.501 | 20.000                                  | 3130,17 |
| 20.001 | 25.000                                  | 3417,84 |
| 25.001 | 30.000                                  | 3663,77 |
| 30.001 | Per ogni 5.000 di GT o frazione in più. | 118,19  |



Nel caso in cui una prestazione di cui al presente articolo – punti 3.1.1, 3.1.3 e 3.2.1 (Navi sino a 12.500 GT) – è resa in due fasce orarie contigue, come indicate all'art.1, si applica la tariffa prevista per la fascia oraria in cui ha inizio la prestazione medesima.

#### Articolo 4

##### Tariffa base per prestazioni particolari

Nel caso in cui la prestazione dei rimorchiatori viene svolta nelle condizioni appresso indicate la "tariffa base" è quella stabilita nel precedente articolo 3, maggiorata della percentuale indicata a fianco di ciascun caso:

- 4.1 + 30% Rimorchio di nave con apparato motore inattivo.
- 4.2 + 15% Rimorchio di nave che procede a marcia indietro, con apparati di propulsione in funzione e per un tratto superiore a 1.000 metri (solo nel porto canale e sulla sola tariffa relativa ai rimorchiatori che effettuano la prestazione con cavo voltato).

#### Articolo 5

##### Tariffa base per prestazioni varie

5.1 Fornitura di energia elettrica o di aria compressa:

- per la prima ora.....€ 448,61
- per ogni ora successiva o frazione di ora.....€ 337,45

5.2 Assistenza a navi ormeggiate in porto per esigenze di sicurezza, su ordine dell'Autorità Marittima o a richiesta degli interessati: € 167,97 per ogni ora o frazione di ora (negli orari 08:01 – 17:00, da lunedì a venerdì). Per le prestazioni rese a navi alla fonda fuori dal porto canale: maggiorazione del 50%.

#### Articolo 6

##### Tariffa base per mancata prestazione

Per rimorchiatori **richiesti ma non impiegati** per cause non imputabili agli stessi:

6.1 Se i rimorchiatori sono giunti sul posto indicato nella richiesta, la tariffa è:

- nell'ambito portuale:.....€ 277,11
- in rada (fuori le dighe foranee):.....€ 459,17


6.2 Se i rimorchiatori (escluso quello di guardia) sono richiesti per orario diverso da quello ordinario feriale di cui all'art. 1.1) lettera a) e non vengono disdetti prima delle ore 15.00 dei giorni feriali da lunedì a venerdì, o entro le ore 10.00 del sabato e dei giorni festivi, si applica la tariffa di cui al precedente n. 1 senza altre maggiorazioni.

#### Articolo 7

##### Maggiorazioni della tariffa base

7.1 Fuori dell'orario normale e feriale di lavoro, la "tariffa base", prevista nei precedenti art. 3 - punti 3.1.1, 3.1.3 e 3.2.1 (Navi sino a 12.500 GT) - art. 4 e art. 6, viene maggiorata delle percentuali di seguito indicate:

- lavoro ordinario del sabato 26%
- lavoro straordinario feriale 35%



- lavoro ordinario festivo 35%.
- lavoro straordinario festivo 80%.

7.2 Per quanto concerne le prestazioni di cui all'articolo 5.2 (Assistenza a navi ormeggiate in porto per esigenze di sicurezza su ordine dell'Autorità Marittima o a richiesta degli interessati), le medesime sono soggette alle seguenti maggiorazioni:

- 50% per **straordinario feriale**: lavoro svolto dalle ore 00:01 alle ore 08:00 e dalle ore 17:01 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali;
- 100% per **straordinario festivo**: lavoro svolto dalle ore 00:01 alle ore 08:00 e dalle ore 17:01 alle ore 24.00 di tutti i giorni festivi;
- 40% per **lavoro ordinario del sabato**: svolto dalle ore 08:01 alle ore 17:00;
- 50% per **lavoro ordinario festivo**: dalle ore 08:01 alle ore 17:00.

### Articolo 8

#### Maggiorazione per ritardato pagamento

Le fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni ivi inclusi i supplementi previsti dalla presente Ordinanza, qualora non siano saldate entro trenta giorni a partire dalla data di emissione della fattura, danno diritto all'addebito, a carico del destinatario delle prestazioni, di una maggiorazione per ritardato pagamento da computarsi nella misura del 0,8%, con decorrenza dalla data di emissione della fattura stessa per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento stesso.

### Articolo 9

#### Prestazioni non contemplate dalla tariffa

Per le prestazioni richieste ai rimorchiatori e non contemplate dalle presenti tariffe, le parti devono accordarsi per il compenso forfettario prima dell'inizio della prestazione.

### Articolo 10

#### Calcolo della stazza lorda internazionale (GT)

La stazza lorda internazionale (GT) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa, sarà desunta:

- 10.1 Per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dallo stesso certificato;
- 10.2 Per le navi non munite di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha allo scopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = K_1 \times V$$

dove  $V = 2,832 \times \text{Volume Lordo totale in Tonn.}$

dove  $K_1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V$

qualora non fosse possibile applicare tale formula, per la mancanza dei dati in essa contenuti, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO che, sia pure in maniera più approssimativa della precedente, consente il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi sprovviste di certificato di Stazza Internazionale:

$$GT = VE \times a$$



dove  $VE = L \times B \times H$ ;

L = lunghezza in metri risultante dal Certificato di Bordo Libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave (anche dal Capacity Plan);

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

| VE               | a    |
|------------------|------|
| Fino a 400       | 0,58 |
| 1.000            | 0,43 |
| 5.000            | 0,35 |
| 10.000           | 0,34 |
| 25.000           | 0,33 |
| 50.000           | 0,32 |
| 100.000          | 0,31 |
| 150.000          | 0,30 |
| 200.000          | 0,29 |
| 250.000 ed oltre | 0,28 |

### Articolo 11

#### Calcolo della stazza lorda per convogli

Il calcolo della stazza lorda per i convogli è data dalla sommatoria delle stazze lorde dei singoli elementi costituenti il convoglio stesso ovvero, per i mezzi nautici non in possesso del certificato di stazza lorda internazionale, dalla sommatoria delle stazze lorde dei singoli elementi costituenti il convoglio stesso calcolate con le modalità alternative di cui al precedente articolo 10.2.

### Articolo 12

#### Correzione calcolo stazza lorda internazionale (GT) per navi traghetto

Per la commisurazione delle tariffe dei servizi di rimorchio per NAVI TRAGHETTO il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dalla applicazione dei criteri di cui all'articolo 10 va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI **0,69**  
(Passenger RO/RO Cargo Ferries)

TRAGHETTI MERCI **0,85**  
(RO/RO Cargo – General Cargo  
RO/RO Cargo – Container Ship  
RO/RO Cargo Ferries  
RO/RO Cargo Vehicles Carrier)

Ravenna, 11/05/2011

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Francesco Saverio FERRARA

